



COMUNE DI LIPARI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
"Eolie, patrimonio dell'umanità"



Il Segretario Generale

Prot. n. 8304 del 07.05.2019

Al Consigliere Comunale
sig. Ugo Bertè

E p.c. Al Presidente del Consiglio Comunale
dott. Giacomo Biviano

Al Sindaco
rag. Marco Giorgianni

OGGETTO: Riscontro a nota pec in data 3 maggio u.s. – Obbligo di Astensione del Consigliere Comunale ex art. 78, comma 2 del TUEL, come applicato in Sicilia – Art. 16, comma 1, l. reg. n. 30/2000 - PARERE

Con la presente, in riscontro alla nota in epigrafe evidenziata si rappresenta che, a norma del primo comma dell'art. 16 della l. reg. n. 30/2000 (corrispondente all'art. 78, comma 2, del TUEL):
"Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado".

Il predetto obbligo, sancito dal legislatore, è finalizzato a salvaguardare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività dell'ente locale, e ricorre ogni qualvolta vi sia una correlazione immediata e diretta tra la situazione personale del titolare della carica pubblica e l'oggetto specifico della deliberazione, ovvero, ogni qual volta l'amministratore sia portatore di uno specifico interesse divergente rispetto a quello generale affidato alle cure dell'organo di cui fa parte.

Come enunciato dal **Consiglio di Stato, IV° sez., n.7050 del 4 novembre 2003**, la regola dell'astensione dell'amministratore deve trovare applicazione in tutti i casi in cui egli, per ragioni di ordine obiettivo, non si trovi in posizione di assoluta serenità rispetto alla decisione da adottare; il concetto di "interesse" dell'amministratore alla deliberazione – si specifica - comprende ogni situazione di conflitto o di contrasto di situazioni personali, comportanti una tensione della volontà, verso una qualsiasi utilità che si possa ricavare dal contribuire all'adozione di una delibera.

In altri termini, ai sensi dell'art. 78 comma 2, del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Consigliere Comunale è obbligato ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni assunte dall'organo collegiale in tutti i casi in cui, per ragioni di ordine obiettivo, egli non si trovi in posizione di assoluta serenità rispetto alle decisioni di natura discrezionale da adottare; in pratica il dovere di astensione si impone al Consigliere ogni volta che, incidendo l'atto da adottare in senso vantaggioso o svantaggioso su un suo interesse, vi sia il pericolo che la volontà dello stesso non sia immune da condizionamenti, con

1

conseguente invalidità della delibera adottata con il suo concorso (in tal senso: **Consiglio di Stato, sez. IV°, n. 4806 del 25 settembre 2014**).

Invero, come chiaramente postulato dal **T.A.R. Salerno, sez. II°, n. 577 del 17 marzo 2014**: *“l’obbligo di astensione dei Consiglieri Comunali per conflitto di interessi unisoggettivo (cioè facente capo al medesimo Consigliere) o plurisoggettivo, trova fondamento nei principi costituzionali di legalità, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), essendo finalizzato ad assicurare e mostrare nei confronti di tutti gli amministrati, l’oggettività, efficacia ed efficienza delle scelte amministrative discrezionali; tale obbligo costituisce regola di carattere generale, che non ammette deroghe ed eccezioni e ricorre, quindi, ogni qualvolta sussista una correlazione diretta ed immediata fra la posizione dell’amministratore e l’oggetto della deliberazione, pur quando la votazione non potrebbe avere altro apprezzabile esito e quand’anche la scelta fosse in concreto la più utile, la più vantaggiosa e la più opportuna per lo stesso interesse pubblico. Il dovere di astensione degli amministratori vale, dunque, a preservare anzitutto la credibilità e la fiducia dell’Amministrazione, scattando, perciò, a fronte di situazioni di mero pericolo e verificandosi in tutti i casi in cui sussistano condizioni che, avuto riguardo al particolare oggetto della decisione da assumere, appaiano anche potenzialmente idonee a porre in pericolo l’assoluta imparzialità e la serenità di giudizio dei titolari dell’ente stesso”*.

Il concetto di "interesse" del Consigliere alla deliberazione – ribadisce il **T.A.R. Milano, sez. II°, n. 3782 del 19 maggio 2009** - comprende ogni situazione di conflitto o di contrasto di situazioni personali, comportante una tensione della volontà verso una qualsiasi utilità che si possa ricavare dal contribuire all’adozione di una delibera *“e con riferimento agli atti pianificatori e generali, deve inoltre sussistere una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e l’interesse del Consigliere: tale correlazione deve avere carattere oggettivo, tale da manifestare o comunque rendere logicamente ipotizzabile la possibilità di un conflitto di interesse, ovvero la non estraneità di propri interessi rispetto ai fatti sui quali si concorre a deliberare.”*

Pertanto, il dovere di astensione – come anche manifestato dal Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali con parere del 18 ottobre 2012 - sussiste in tutti i casi in cui gli amministratori versino in situazioni, anche potenzialmente, idonee a porre in pericolo la loro assoluta imparzialità e serenità di giudizio. Ciò al fine di evitare che, partecipando alla discussione e all’approvazione dell’atto, essi possano condizionare nel complesso la formazione della volontà dell’Assemblea concorrendo a determinare un assetto complessivo non coerente con la volontà che sarebbe scaturita senza la loro presenza (**Consiglio di Stato, sez. IV°, n. 3385 del 21 giugno 2007**).

Alla luce dei superiori rilievi, con specifico riguardo alla sussistenza di un ipotesi di conflitto di interesse in capo alla S.S., nella duplice veste (come da Lei enunciato nella nota di cui all’oggetto) di *“proprietario al 50% di un immobile commerciale ubicato in centro storico e socio al 50% di un locale di somministrazione”* e di Consigliere Comunale, chiamato a discutere e deliberare la proposta di approvazione del Regolamento del Suolo Pubblico, ad avviso della scrivente, è altamente probabile e logicamente ipotizzabile la non estraneità di un Suo proprio interesse rispetto ai fatti sui quali la S.S. dovrebbe concorrere a deliberare, sussistendo il pericolo che la Sua volontà – incidendo il Regolamento del Suolo Pubblico da adottare su un Suo interesse “particolare” - non sia immune da condizionamenti, con conseguente possibile invalidità della delibera adottata con il Suo concorso.

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Lyda De Gregorio

